



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

29 OTTOBRE 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 16

OGGETTO: ENTI DEL TERZO SETTORE - CINQUE PER MILLE: NUOVE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE - DD 15.10.2026 N. 257

1. PREMESSA

Con il DD 15.10.2026 n. 257 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i nuovi modelli e le nuove linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del Terzo settore, che sostituiscono quelle adottate con i DD 22.9.2021 n. 488 e 13.12.2022 n. 396.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai contributi dell'anno finanziario 2020 e riguardano quindi anche i rendiconti dei contributi già incassati e non ancora redatti. Termini e soglie restano quelli fissati dall'art. 16 del DPCM 23.7.2020; le novità, prevalentemente di chiarimento, riguardano la pubblicazione del rendiconto, le spese non ammesse, le spese sostenute quando l'erogazione è temporaneamente bloccata e le integrazioni richieste in sede di controllo.

Il decreto conferma due regimi distinti in base all'importo percepito: per i contributi dell'anno finanziario 2020, di qualsiasi importo, e, dall'anno finanziario 2021, per quelli inferiori a 20.000,00 euro si utilizzano i modelli ministeriali; per i contributi pari o superiori a 20.000,00 euro, dall'anno finanziario 2021, la rendicontazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma del Ministero.

IN SINTESI

- tutti gli enti redigono il rendiconto e la relazione illustrativa entro 12 mesi dall'accredito e li conservano per 10 anni, con i giustificativi di spesa;
- contributi inferiori a 20.000,00 euro: nessun invio al Ministero, salvo sua richiesta, e nessun obbligo di pubblicazione;
- contributi pari o superiori a 20.000,00 euro (dall'anno finanziario 2021): invio tramite la piattaforma ministeriale, pubblicazione sul sito e comunicazione al Ministero;
- in mancanza di un sito proprio la pubblicazione può avvenire su un portale accessibile al



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)

- pubblico o sul sito della rete associativa: l'assenza del sito non esonera dall'obbligo;
- tra le spese non ammesse rientrano ora quelle successivamente rimborsate da altri soggetti;
- omessa pubblicazione: diffida a provvedere entro 30 giorni e, in caso di inerzia, sanzione pari al 25% del contributo; omessa rendicontazione o mancato invio del rendiconto: recupero del contributo.

2. SOGGETTI INTERESSATI

Le linee guida si applicano agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che percepiscono il cinque per mille erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (art. 1 co. 1 lett. a) del DPCM 23.7.2020).

Le stesse regole valgono per i soggetti ammessi in base alla disciplina transitoria dell'art. 1 co. 2 del DPCM 23.7.2020, tra cui le ONLUS, limitatamente ai contributi percepiti in vigenza di tale disciplina.

Le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti della ricerca scientifica, dell'università e della ricerca sanitaria seguono invece le istruzioni dell'amministrazione che eroga il contributo (per le ASD, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport); anche per tali enti gli obblighi di fondo derivano comunque dall'art. 16 del DPCM 23.7.2020 e lo Studio è a disposizione per verificare le regole applicabili al singolo caso.

3. GLI ADEMPIMENTI IN BASE ALL'IMPORTO

Tutti gli enti, indipendentemente dall'importo, devono redigere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo e conservarli presso la propria sede per 10 anni dalla redazione, unitamente ai giustificativi di spesa in originale. Gli ulteriori obblighi dipendono dall'importo percepito:

Adempimento	Contributo inferiore a 20.000,00 euro	Contributo pari o superiore a 20.000,00 euro (dall'anno finanziario 2021)
Rendiconto e relazione illustrativa	Entro 12 mesi dalla percezione, sui modelli ministeriali	Entro 12 mesi dalla percezione, sulla piattaforma del Ministero
Invio al Ministero	Non dovuto, salvo richiesta del Ministero	Entro 30 giorni dal termine di redazione, esclusivamente tramite piattaforma



Adempimento	Contributo inferiore a 20.000,00 euro	Contributo pari o superiore a 20.000,00 euro (dall'anno finanziario 2021)
Pubblicazione sul sito	Facoltativa, raccomandata dal Ministero	Entro 60 giorni dal termine di redazione; la pubblicazione va comunicata entro 7 giorni tramite la piattaforma (non sono considerate le comunicazioni via PEC)
Conservazione	10 anni, con i giustificativi in originale	10 anni, con i giustificativi in originale

Ad esempio, per un contributo accreditato il 15.12.2025 il rendiconto va redatto entro il 15.12.2026 e, se l'importo è pari o superiore a 20.000,00 euro, inviato entro il 14.1.2027.

Il rendiconto contiene dichiarazioni rese sotto la responsabilità del legale rappresentante, tra cui quella relativa al divieto di finanziare la stessa spesa con altri contributi pubblici o privati. Lo Studio può curare la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa e seguire, ove dovuti, l'invio e la pubblicazione.

4. LA PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO

L'obbligo di pubblicare sul proprio sito gli importi percepiti, il rendiconto e la relazione illustrativa (art. 16 co. 5 del DPCM 23.7.2020) riguarda, secondo le linee guida, i soli enti con contributo pari o superiore a 20.000,00 euro. Per gli altri enti la pubblicazione è facoltativa, ma raccomandata dal Ministero.

Le nuove linee guida precisano che la pubblicazione è valida se effettuata:

- sul sito internet dell'ente o su analoghi portali, purché liberamente accessibili al pubblico;
- in mancanza di un sito proprio, sul sito della rete associativa di cui all'art. 41 del DLgs. 117/2017 alla quale l'ente aderisce, richiamando la soluzione prevista dall'art. 14 co. 2 dello stesso decreto.

L'obbligo di pubblicazione non si estende all'elenco dei giustificativi di spesa. Nella relazione vanno evitati dati personali di terzi non necessari, come i nominativi delle persone assistite.

ATTENZIONE

La mancanza di un sito non esonera dall'obbligo: secondo le linee guida, non dotarsi di un sito idoneo equivale a violare l'obbligo di pubblicazione. In tal caso il Ministero diffida l'ente a pubblicare entro 30 giorni e, in caso di inerzia, applica una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito (art. 16 co. 6 del DPCM 23.7.2020). Gli enti privi di un sito idoneo possono valutare con lo Studio la soluzione più adatta.

5. LE SPESE AMMISSIBILI

Ogni spesa deve essere pertinente alle attività di interesse generale previste dallo statuto e deve essere effettiva (il rendiconto segue il criterio di cassa), documentata, tracciabile, registrata nella contabilità dell'ente e conforme alla disciplina del cinque per mille. Non può essere già coperta da altri contributi pubblici o privati, se non per la parte residua. I documenti di spesa vanno annullati con la dicitura «contributo cinque per mille» e l'anno finanziario di riferimento, conservati in originale ed esibiti su richiesta del Ministero.

Sono rendicontabili le spese sostenute entro 12 mesi dalla percezione del contributo, comprese quelle sostenute a partire dalla pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'elenco definitivo degli ammessi. Le linee guida, precisando una regola già presente, chiariscono che se l'erogazione viene temporaneamente bloccata dopo la pubblicazione dell'elenco, sono rendicontabili solo le spese successive all'effettivo accredito.

Voci del rendiconto

Voce	Esempi di spese ammissibili
1. Risorse umane	Personale dipendente e parasubordinato; rimborsi spese e assicurazione dei volontari; compensi ai titolari di cariche sociali, se non vietati; viaggi per finalità istituzionali
2. Spese di funzionamento	Spese ricorrenti della struttura, quali canoni di locazione, utenze, pulizia dei locali, manutenzione delle attrezzature, cancelleria, assicurazione dei veicoli
3. Acquisto di beni e servizi	Spese di norma non ricorrenti, quali prestazioni professionali od occasionali, noleggio e leasing di attrezzature, acquisto di immobili, ambulanze e veicoli
4. Attività di interesse generale	Beni o servizi strumentali oggetto di donazione; erogazioni ad articolazioni territoriali, a soggetti collegati o affiliati e a enti terzi non lucrativi per progetti coerenti con lo statuto; erogazioni a persone fisiche (es. borse di studio, sussidi); altre spese per le attività statutarie
5. Accantonamento	Somme destinate a progetti pluriennali di durata non superiore a tre anni



Spese non ammesse

Non possono essere imputate al contributo:

- le spese di pubblicità per le campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del cinque per mille;
- gli investimenti finanziari;
- le multe e le sanzioni, civili e amministrative;
- le spese pagate tramite compensazione di crediti;
- le spese successivamente rimborsate da altri soggetti, per la parte rimborsata (**novità delle nuove linee guida**);
- le spese sostenute dopo la cessazione dell'attività istituzionale, ad esempio dopo la delibera di messa in liquidazione;
- l'IVA detraibile: l'imposta è ammessa solo se non recuperabile.

Le erogazioni ad articolazioni territoriali, a soggetti collegati o affiliati e a enti terzi devono avvenire esclusivamente con strumenti tracciabili; l'ente beneficiario resta comunque responsabile della rendicontazione dell'intero contributo.

Prima di imputare al contributo spese di importo rilevante o di natura particolare, come acquisti di immobili o di veicoli ed erogazioni ad altri enti, è opportuno valutarne l'ammissibilità con lo Studio.

6. L'ACCANTONAMENTO PER PROGETTI PLURIENNALI

Per progetti pluriennali di durata non superiore a tre anni l'ente può accantonare in tutto o in parte il contributo, sulla base di una delibera preventiva dell'organo statutariamente competente. Le somme accantonate vanno utilizzate e rendicontate entro 36 mesi dall'accredito, con un rendiconto specifico che completa quello principale.

Per i contributi inferiori a 20.000,00 euro le linee guida prevedono di trasmettere anche il rendiconto dell'accantonamento, mentre la regola generale esclude l'invio: in presenza di accantonamenti è opportuno valutare il caso con lo Studio.

7. CONTROLLI E RECUPERO DEL CONTRIBUTO

Il Ministero può richiedere documentazione e informazioni aggiuntive ed effettuare verifiche amministrativo-contabili anche presso la sede dell'ente. Nel corso dell'istruttoria può inoltre chiedere integrazioni al rendiconto, anche con ulteriori spese in sostituzione di quelle indicate, purché sostenute nel periodo ammissibile, giustificate e nei limiti del contributo. A differenza delle precedenti linee guida, questa facoltà del Ministero non è più legata espressamente all'esclusione di spese a seguito del controllo.

Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 23.7.2020 il contributo è soggetto a recupero, tra l'altro, se non è stato rendicontato, se il rendiconto non è stato inviato quando dovuto, se le somme sono state utilizzate per





Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

finalità diverse da quelle istituzionali o per la pubblicità vietata, oppure se l'ente non possedeva i requisiti o ha cessato l'attività prima dell'erogazione. Le somme vanno riversate entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, rivalutate e maggiorate degli interessi legali.

In caso di richieste del Ministero è opportuno contattare tempestivamente lo Studio per la valutazione della risposta e delle eventuali integrazioni.

8. CONCLUSIONI

Le nuove linee guida confermano scadenze e soglie, ma rendono più netti alcuni passaggi: la pubblicazione, che va garantita anche dagli enti privi di un sito proprio, e la documentazione delle spese, a partire dalla data da cui possono essere imputate al contributo. Per i contributi già incassati è opportuno verificare fin d'ora la data di accredito, dalla quale decorrono i termini.

INDICAZIONE OPERATIVA DELLO STUDIO

Gli enti che intendono avvalersi dell'assistenza dello Studio sono invitati a comunicare con anticipo la data di accredito e l'importo del contributo e a trasmettere la documentazione delle spese sostenute, così da consentire la verifica delle spese imputabili e la predisposizione del rendiconto nei termini. Per l'invio tramite piattaforma da parte dello Studio, l'ente deve essere registrato sul portale servizi.lavoro.gov.it e rilasciare allo Studio la relativa delega.

Lo Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento, per la valutazione dei singoli casi e per l'assistenza negli adempimenti di rendicontazione e pubblicazione.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)